



# CITTÀ DI ASOLO

Provincia di Treviso

Piazza G. D'Annunzio 1 – 31011 Asolo (TV)

Codice fiscale : 83001570262 - P.IVA: 00813400264

tel. 0423/0423 5245

[www.comune.asolo.tv.it](http://www.comune.asolo.tv.it)

Posta Elettronica Certificata(pec): [comune.asolo.tv@pecveneto.it](mailto:comune.asolo.tv@pecveneto.it)

Email: [protocollo@comune.asolo.tv.it](mailto:protocollo@comune.asolo.tv.it)

---

## VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 06/03/2025

**OGGETTO: ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207).**

L'anno **2025** addì **6** del mese di **Marzo** alle ore 18.30 si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto.

All'appello risultano

Nominativo		Presente
Dalla Rosa Franco	Sindaco	AG
Migliorini Mauro	Vice Sindaco	sì, da remoto
Basso Laura	Assessore	SI
Bonsembiante Beatrice	Assessore	SI
Canil Andrea	Assessore	SI

OGGETTO: ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207).

## LA GIUNTA COMUNALE

SENTITO il Responsabile dell'Area Amministrativa che propone di procedere all'istituzione del contributo amministrativo a cui assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e le connesse richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

RICHIAMATA la delibera la Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2024 con la quale si è provveduto all'approvazione del DUP 2025-2027 ed all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Legge di bilancio 2025", in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare l'art. 1, commi 636-638 i quali dispongono:

*"636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

*637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*

*638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. ";*

CONSIDERATO che tale norma prevede la possibilità per i comuni di introdurre un contributo amministrativo rispettivamente:

- a. per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: fino a € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne;
- b. per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente: fino a € 300,00, contributo che può essere ridotto nel caso di richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce;

VISTA la nota ANCI VENETO prot. 160 del 13/01/2025 che riprende i contenuti di tale disposizione;

RISCONTRATO che:

- i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate (in primis la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto negli anni dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- le domande di certificazioni di cui all'art 1 comma 637 L.207/2024 che pervengono in media allo scrivente Comune sono oltre 300 a fronte di un rilascio di circa 130 estratti ogni anno (ricerche aventi esito positivo);
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana cui all'art 1 comma 636 L.207/2024 che pervengono annualmente al Comune sono in media 23 e comportano un carico di lavoro considerevole ed eccezionale per la complessità dei procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, che richiedono istruttorie lunghe ed articolate e, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 e, precedentemente, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, che implicano delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

RITENUTO conseguentemente di assoggettare:

- Domande di riconoscimento della cittadinanza, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" (Legge n. 555/1912 artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 - Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991) al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente (ricerca arco temporale di 5 anni): € 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 280,00 (duecentottanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

DATO ATTO che:

- a. entrambi i contributi di cui sopra sono dovuti per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione per cui le domande di cui ai commi 636 e 637 sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi, come previsto dal comma 638;
- b. il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dall'esito della ricerca dell'atto e dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- c. i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638,
- d. L. n. 207/2024. Sono fatte salve le somme dovute per altre causali e in particolare le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024);
- e. non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;

- f. i contributi amministrativi stabiliti con la deliberazione di cui alla presente proposta non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

RITENUTO pertanto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati nelle modalità che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti nel rispetto della normativa vigente e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, allegando alla medesima la ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza medesima;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATI:

- l'art. 54 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"), il quale è stato modificato dall'art.54 della Legge del 23.12.2000 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che ha introdotto il comma 1 bis, così risultando la sua formulazione attualmente vigente: "Articolo 54 - Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici: 1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. 1bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";
- l'articolo 172 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegati i seguenti documenti: "...omissis c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;...omissis...";
- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 1, del D.L. 29 settembre 2008, n. 185, secondo il quale "per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo";

ATTESO che:

- annualmente la Giunta procede a definire le tariffe dei servizi e le aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione dell'art. 42 del D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000, che esclude la competenza del Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote dei tributi comunali e la fissazione delle tariffe relative ai servizi;
- preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, avvenuta in data 30 dicembre 2024, la Giunta Comunale aveva provveduto a determinare le tariffe relative ai servizi comunali con deliberazione n. 179 del 05.12.2024;
- la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in oggetto è intervenuta a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 20 dicembre 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31 dicembre 2024), ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte del Comune di Asolo;

DATO ATTO, quindi, che le tariffe istituite con il presente atto sulla base di una facoltà concessa agli Enti dalla legge n. 207/2024, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, costituiscono integrazione delle tariffe precedentemente approvate con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 05/12/2024;

PRECISATO che, conseguentemente, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 istituendo apposito capitolo di entrata nella prima variazione di bilancio utile;

RICHIAMATO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

ACQUISITI i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) **Di istituire** il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" (Legge n. 555/1912 artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 - Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991), per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

<b>Tipologia</b>	<b>Importo del contributo</b>
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate	€ 280,00

dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto.	
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto – nell'arco temporale di 5 anni di ricerca.	€ 300,00

- 2) **Di dare atto** che il pagamento dei contributi suddetti costituisce condizione di procedibilità delle rispettive istanze;
- 3) **Di dare atto** che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
  - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione rilasciata (cartacea o digitale), formata secondo il diritto interno o secondo le convenzioni internazionali ecc.;
  - dovrà essere assolto all'atto della presentazione della domanda stessa in quanto lo stesso non si configura quale diritto sul certificato o estratto;
  - in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento non verrà riconosciuto alcun diritto al rimborso;
- 4) **Di disporre** che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 saranno integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato di circa € 30.000,00 all'anno (la stima tiene conto del numero di richieste storicamente presentate, considerato l'impatto deterrente del costo per il richiedente introdotto con il presente provvedimento) e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;
- 5) **Di disporre** che i contributi amministrativi in parola siano applicati con decorrenza dalla data di immediata eseguibilità della presente deliberazione;
- 6) **Di dare atto** che il pagamento avverrà mediante l'utilizzo del sistema PagoPA ovvero di altro sistema consentito dalla disciplina vigente;
- 7) **Di trasmettere** il presente atto agli uffici coinvolti affinché provvedano a quanto stabilito e ad attuare le più efficaci forme di comunicazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi;
- 8) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che si è provveduto con separata, successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 79**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207).**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **06/03/2025**

Il Responsabile di Settore

**Chiara Carinato**

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **06/03/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Sabrina Pellizzari**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL VICE SINDACO  
MIGLIORINI MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CURTI SANDRA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Asolo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento é stato firmato da:

Migliorini Mauro in data 13/03/2025  
Sandra Curti in data 07/03/2025